

N. R.G. 2020/2584



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2584/2020** promossa da:

con il patrocinio dell'ava ; elettivamente  
domiciliato in \ presso il  
difensore

**RICORRENTE**

contro

**COMPASS SPA**, con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in

**CONVENUTO**

Il Giudice dott. Alberto La Manna,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/09/2020,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato conveniva in giudizio in  
riassunzione la Compass Spa riferendo di avere stipulato il 14.3.2006 il contratto di finanziamento  
di prestito personale n. per l'importo di € 16.058,40 da restituire in n. 84 rate mensili  
dell'ammontare di € 314,40 ciascuna con tasso di interesse pari al 15,50%; che unitamente al  
contratto veniva sottoscritta polizza collettiva a tutela del credito a copertura del rischio  
vita/impiego; che è stata verificata l'usurarietà ab origine del tasso applicato e, in subordine,  
l'usurarietà delle condizioni contrattuali a seguito dell'inclusione nel Taeg della penale di estinzione  
anticipata nonché la nullità della clausola del Taeg; che la, in particolare, stipulazione della polizza  
è avvenuta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo al  
momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento; che il Teg ricalcolato del contratto di  
finanziamento è pari al 19,41% ed è superiore al Tegn di riferimento. Chiedeva, pertanto,



l'accertamento dell'usura ab origine del contratto di finanziamento e la condanna alla restituzione dell'importo di € 9438,70 per interessi e oneri corrisposti.

Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda proposta.

In via preliminare la banca convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione atteso che, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Benevento, non sarebbe stato nuovamente stato esperito il procedimento di mediazione nel luogo ove si trova il Tribunale di Torino dichiarato competente.

L'eccezione è infondata in quanto è pacifico e documentalmente provato il fatto che il procedimento di mediazione è stato effettuato prima che venisse introdotto il giudizio avanti al Tribunale di Benevento, Tribunale che era stato individuato come competente dalla parte ricorrente e che solo a seguito di pronuncia da parte del Giudice adito è stato dichiarato incompetente, laddove la presente fase processuale altro non rappresenta che la prosecuzione del medesimo procedimento già instaurato avanti al Tribunale di Benevento. Essendo già stato effettuato il tentativo di mediazione prima dell'introduzione del presente giudizio non è necessaria l'esecuzione di un ulteriore procedimento all'interno del medesimo giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato il principio per cui *“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”* (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass. 24.9.2018 n. 22458).

Tale principio è stato ribadito ancora di recente affermandosi che *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”* (Cass. 20.8.2020 n. 17466).



Irrilevante ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG. In particolare il punto C4 vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa (Trattamento degli oneri e delle spese), prevedeva che "ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente"); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del



soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della Banca d'Italia, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme.

Le istruzioni della Banca d'Italia non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegn e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge;

Atteso, pertanto, che l'individuazione di ciò che deve essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende direttamente dalla legge (art. 644 c.p.), deve ritenersi irrilevante — ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia — il cambiamento delle istruzioni della Banca d'Italia, le quali sono da considerarsi meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate.

Tale principio è stato espresso dalla stessa più recente pronuncia della Cassazione sopra citata secondo cui *“le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.”* (Cass. 20.8.2020 n. 17466).

Nel caso di specie è documentale il fatto che la polizza è stata stipulata contestualmente rispetto al contratto di finanziamento e non è oggetto di specifica contestazione il fatto che con l'inclusione della polizza il Teg sia quantificabile nella misura del 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 18,99% né è contestato l'importo di € 9438,70 comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato. Si osserva in proposito che le questioni sollevate da parte convenuta in relazione al calcolo del Teg nella perizia allegata da parte attrice per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento non rilevano ai fini della determinazione in esame atteso che la stessa perizia fa riferimento alla diversa ipotesi di calcolo del Teg mediante inclusione del costo di polizza a prescindere dall'estinzione anticipata e, proprio in base a tale calcolo, non contestato dalla parte convenuta il Teg risulta determinato nella misura sopra soglia sopra indicata. Né rilevano le eccezioni di parte convenute relative alla mancata produzione dei decreti ministeriali per la determinazione dei tassi soglia essendo il decreto relativo al periodo in cui è stato stipulato il contratto per cui è causa stato prodotto unitamente alla perizia di parte.



Attesa la non contestata natura remunerativa indiretta della polizza oggetto di causa deve essere, pertanto, ritenuta fondata la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione ex art. 1815 co. 2 c.c. dell'importo indicato attesa l'usurarietà del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite, non rilevando il fatto che la polizza sia in contratto indicata come facoltativa essendo comunque la stessa volta a garantire la Compass dal rischio del credito secondo quanto espressamente indicato nel contratto stesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e, per l'effetto,

Condanna Compass Banca Spa a restituire a : l'importo di € 9438,70, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3235,00 (di cui € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1620,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Si comunichi.

Torino, 11 settembre 2020

Il Giudice  
dott. Alberto La Manna

